



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

AREA REGISTRO IMPRESE E SPORTELLO UNICO

Unioncamere
Protocollo Generale
USCITA - 24/04/2012 10:10 - 0007706
PS/odi



Alle
Camere di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura

LORO SEDI

e, p.c.: A
InfoCamere s.c.p.a.
ROMA

Oggetto: Disposizioni in materia di "decertificazione".

L'Unioncamere con lettera del 31 gennaio 2012, protocollo n. 2080 ha avvertito tutte le Camere di commercio dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di "decertificazione", contenute nell'articolo 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, e del rilascio da parte dei sistemi informativi, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, dei certificati comprensivi della dicitura stabilita dalla norma sopra richiamata che vieta la presentazione dei certificati agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Nella stessa lettera le Camere di commercio sono state avvertite del progetto di centralizzazione in capo a InfoCamere della procedura di interrogazione e di rilascio on-line delle informazioni relative agli stati, fatti e qualità personali utili alle amministrazioni procedenti in sede di verifica delle autocertificazioni rese dagli interessati.

Tale procedura automatica sarà resa disponibile a partire dal mese di maggio, con le modalità illustrate nella lettera di cui sopra, e cioè tramite porta applicativa, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero tramite apposita applicazione web alla quale potranno accedere le amministrazioni iscritte all'Indice delle Amministrazioni (IPA).

L'Unioncamere con una successiva lettera del 17 febbraio 2012 protocollo n. 3063, indirizzata al Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione e, per conoscenza, alle Camere di commercio, ha chiesto chiarimenti in ordine ai soggetti titolari della qualifica di "gestori di pubblici servizi" ai quali le Camere di commercio devono legittimamente rilasciare a titolo gratuito i dati contenuti nei propri archivi, dando la disponibilità ad un incontro di approfondimento sulla normativa in oggetto.

Il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha ricevuto i rappresentanti dell'Unioncamere il 16 aprile u.s. dichiarando la propria disponibilità a rispondere in via ufficiale a quanto richiesto dal sistema delle Camere di commercio.

Nel corso dell'incontro il Ministero ha, comunque, fatto presente di avere già risposto ad una analogo quesito pervenuto da un gestore di pubblico servizio e di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale www.funzionepubblica.gov.it la risposta, nella quale viene chiarito che i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "*solo nei rapporti con l'utenza e nei rapporti tra loro*". Al di fuori di tali casi, quindi, i gestori di pubblici servizi possono accettare i certificati con la dicitura inserita in ossequio alla norma di cui alla legge n. 183 del 2011, in quanto operano a tutti gli effetti quali soggetti privati.

Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha assicurato che, comunque, risponderà in modo espresso ai quesiti posti dall'Unioncamere con la lettera del mese di febbraio 2012, anche con riferimento al comportamento che le Camere di commercio devono assumere nei confronti delle società che operano come organismi di attestazione – SOA - nel settore dei lavori pubblici.

Si segnala, inoltre, che il Ministero della Pubblica Amministrazione ha molto apprezzato la scelta fatta dal sistema camerale di rispondere alle amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico, unicamente per via telematica sulla base di apposite convenzioni, stipulate nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'Unioncamere, nella lettera del 31 gennaio 2012 protocollo n. 2090, aveva inoltre invitato le Camere di commercio a non rilasciare più i certificati di iscrizione al registro delle imprese comprensivi della dicitura antimafia, in quanto l'amministrazione competente al rilascio di tale certificazione è il Ministero dell'Interno.

Durante la recente conversione del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 nella Legge 4 aprile 2012 n. 35 è stato aggiunto il comma 3 bis all'articolo 6, con il quale è stato modificato il Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed è stato previsto che "le amministrazioni acquisiscono d'ufficio le certificazioni antimafia e la certificazione camerale con dicitura antimafia".

Le Camere di commercio attualmente hanno accesso all'archivio informatico che il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione tramite la Prefettura di Roma, il quale contiene l'elenco delle persone colpite dai provvedimenti indicati dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, garantendone la completezza ed il costante aggiornamento, così come previsto dal regolamento di semplificazione contenuto nel D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Il sistema attuale è disciplinato, inoltre, dal decreto del Ministero dell'Industria del 27 maggio 1998 il quale, oltre ad approvare gli schemi di certificati camerale all'interno dei quali può essere inserito il prescritto "nulla osta", ha definito anche il modulo di richiesta dei certificati stessi, che può essere presentato a qualsiasi ufficio del registro delle imprese personalmente dal titolare o dal legale rappresentante proprio per garantire la riservatezza dei dati di cui sopra.



Al fine di dare attuazione a questa nuova disposizione l'Unioncamere nelle ultime settimane ha incontrato sia il Ministero dell'Interno, sia il Garante per la tutela dei dati personali, in considerazione dei seri rischi che potrebbero derivare da un accesso non controllato alle informazioni in materia antimafia, inserite nei certificati di iscrizione al registro delle imprese.

E' stato convenuto di predisporre, di comune accordo, apposite regole tecniche che disciplinino le modalità attraverso le quali le amministrazioni potranno accreditarsi al sistema telematico per ottenere i certificati camerali integrati con la dicitura antimafia, il quale dovrà assicurare il riconoscimento di chi compie le interrogazioni e la conservazione delle richieste, con al loro interno la giustificazione della domanda.

Il nuovo sistema di accesso telematico al servizio sarà differente da quello sopra descritto destinato al solo controllo delle autocertificazioni da parte delle amministrazioni precedenti e pertanto sarà reso disponibile successivamente.

Il sistema telematico di rilascio dei certificati camerali integrati con l'apposita dicitura "antimafia" prevederà anch'esso la preventiva sottoscrizione di un'apposta convenzione da parte delle amministrazioni interessate, nella quale dovranno essere individuati in modo espresso gli addetti ai quali saranno consegnate le credenziali di accesso al servizio.

L'Unioncamere e la società InfoCamere, che legge per conoscenza, forniranno alle Camere di commercio il costante aggiornamento sulla corretta interpretazione della normativa, in base alle risposte che arriveranno dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, e sullo stato di avanzamento dei nuovi sistemi telematici di rilascio dei certificati alle pubbliche amministrazioni in corso di realizzazione.

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte